

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4710

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2000

—————

Modifiche all’articolo 8, comma 1-*ter*, della legge 21 novembre
1991, n. 374, in materia di incompatibilità dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Negli anni novanta la ricerca e le iniziative di studio sulla utilità di giudici non togati sono state molteplici e sono tutte approdate al riconoscimento della necessità di alleggerire il pretore di una miriade di incombenze processuali minori e di eliminare i motivi di conflittualità per le controversie di poco valore economico, ma non di trascurabile rilevanza sociale.

Questa esigenza è stata rilevata dal Parlamento che, in materia, dopo una attenta analisi, ha approvato la legge 21 novembre 1991 n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace. Un altro e ultimo intervento legislativo è stata la legge 24 novembre 1999, n. 468, la quale, oltre alla delega al Governo per la competenza penale del giudice di pace, ha introdotto alcune modifiche sostanziali alla citata legge n. 374 del 1991, concernenti le condizioni per la nomina, le modalità del tirocinio e la formazione, nuove ipotesi di incompatibilità; vi è infine la novità della richiesta di trasferimento.

Ora il disegno di legge ha per fine una modifica concernente l'incompatibilità. Riguardo questo aspetto bisogna aggiungere alcune considerazioni: infatti nella materia delle incompatibilità, oltre ai divieti già previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge istitutiva del giudice di pace, si è voluto ampliare il limite temporale della previsione successiva di cui alla lettera *c)* e con la lettera *c)-bis* sono state introdotte altre innovazioni restrittive.

La motivazione di queste innovazioni restrittive è quella di evitare l'insorgere di eventuali conflitti di interesse nell'attività del giudice di pace. Il testo che si propone mira soltanto a modificare le incompatibilità introdotte dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, per gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della predetta legge o confermati sulla base del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica agli avvocati che svolgevano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1999, n. 468, o che sono stati confermati ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998».

